

Scuole di specializzazione per l'insegnamento: prove di ammissione 2004-2005  
( Decreto Ministero Istruzione 18.05.2004, G.U. 27.05.2004 )

Per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2004/2005 i candidati dovranno superare una prova scritta predisposta da ciascuna università, consistente nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, integrata da una seconda prova.

Lo ha stabilito il Ministro dell'Istruzione, con il decreto 18 maggio 2004, fissando altresì il calendario per lo svolgimento della prova scritta presso le sedi universitarie.

(Altalex, 3 giugno 2004)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 18 maggio 2004

Definizione delle modalita' e dei contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, per l'anno accademico 2004-2005.

(Gazzetta Ufficiale N. 123 del 27 Maggio 2004)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 4, comma 2;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 117;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta la necessita' di definire, per l'anno accademico 2004-2005, le modalita' ed i contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della suindicata legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per l'anno accademico 2004-2005, ciascuna universita' emana il relativo bando di ammissione, per esami e titoli, in base al numero di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.

2. L'esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna universita', integrata da una seconda prova. La prova scritta, per ciascun indirizzo, consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le cinque indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti, venti si riferiscono all'indirizzo prescelto dal candidato e trenta alla classe per la quale viene richiesta l'abilitazione. Per ogni indirizzo il candidato puo' richiedere l'iscrizione per una o piu' classi di abilitazione.

3. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1998, n. 270, che ogni singola scuola affigge al proprio albo, nonche' su argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della scuola di specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando.

4. Per lo svolgimento delle prove, di cui al comma 2, e' assegnato un tempo di quaranta minuti per la soluzione dei predetti venti quesiti e un tempo di sessanta minuti per la soluzione dei trenta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.

5. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

indirizzo	economico	giuridico:	10	settembre	2004;	
indirizzo	arte	e disegno:	13	settembre	2004;	
indirizzo	musica	e spettacolo:	14	settembre	2004;	
indirizzo	scienze	motorie:	15	settembre	2004;	
indirizzo	sanitario	e della prevenzione:	18	settembre	2004;	
indirizzo	lingue	straniere:	20	settembre	2004;	
indirizzo	scienze	naturali:	21	settembre	2004;	
indirizzo	fisico	informatico	matematico:	22	settembre	2004;
indirizzo	linguistico	letterario:	23	settembre	2004;	
indirizzo	scienze	umane:	27	settembre	2004;	
indirizzo tecnologico:	28 settembre 2004;					

6. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:

cento punti per ciascuna classe di abilitazione, quaranta dei quali riservati alla prova scritta di cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di cui al comma 7; i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:

a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti:

dottorato	di	ricerca	3	punti;
seconda	di	laurea	2	punti;
diploma	di	scuola di specializzazione	2	punti;

altri titoli di studio e di ricerca (corso di perfezionamento, assegno di ricerca, borsa di studio post-dottorato, borsa di studio) fino a 3 punti;

b) voto di laurea o di laurea specialistica di cui, rispettivamente, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, prescritte per l'ammissione fino ad un massimo di 10 punti:

voto	di	laurea	fino	a	90/110:	0	punti;	
voto	di	laurea	da	91	a	100/110:	2	punti;
voto	di	laurea	da	101	a	105/110:	4	punti;
voto	di	laurea	da	106	a	107/110:	5	punti;
voto	di	laurea	di			108/110:	6	punti;
voto	di	laurea	di			109/110:	7	punti;

voto di laurea di 110/110: 8 punti;

voto di laurea di 110 e lode/110: 10 punti;

c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto	medio	minore	o	uguale	a	21:	0	punti;				
voto	medio	maggiore	di	21	e	minore	o	uguale	a	24:	1	punto;
voto	medio	maggiore	di	24	e	minore	o	uguale	a	27:	2	punti;
voto	medio	maggiore	di	27	e	minore	o	uguale	a	27,5:	4	punti;
voto	medio	maggiore	di	27,5	e	minore	o	uguale	a	28:	6	punti;
voto	medio	maggiore	di	28	e	minore	o	uguale	a	28,5:	7	punti;
voto	medio	maggiore	di	28,5	e	minore	o	uguale	a	29:	8	punti;
voto	medio	maggiore	di	29	e	minore	o	uguale	a	29,5:	9	punti;

voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30: 10 punti.

d) voto di diploma delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), degli istituti superiori di educazione fisica prescritto per l'ammissione, nonché voto di laurea afferente alla classe 33 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, fino ad un massimo di 10 punti:

voto	di	diploma	fino	a	90/110:	0	punti;	
voto	di	diploma	da	91	a	100/110:	2	punti;
voto	di	diploma	da	101	a	105/110:	4	punti;
voto	di	diploma	da	106	a	107/110:	5	punti;
voto	di	diploma	di			108/110:	6	punti;
voto	di	diploma	di			109/110:	7	punti;

voto di diploma di 110/110: 8 punti voto di diploma di 110 e lode/110: 10 punti.

e) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma o della laurea secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto	medio	minore	o	uguale	a	21:	0	punti;				
voto	medio	maggiore	di	21	e	minore	o	uguale	a	24:	1	punto;
voto	medio	maggiore	di	24	e	minore	o	uguale	a	27:	2	punti;
voto	medio	maggiore	di	27	e	minore	o	uguale	a	27,5:	4	punti;
voto	medio	maggiore	di	27,5	e	minore	o	uguale	a	28:	6	punti;
voto	medio	maggiore	di	28	e	minore	o	uguale	a	28,5:	7	punti;
voto	medio	maggiore	di	28,5	e	minore	o	uguale	a	29:	8	punti;
voto	medio	maggiore	di	29	e	minore	o	uguale	a	29,5:	9	punti;

voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30: 10 punti.

f) voto di diploma dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati prescritti per l'ammissione,	fino	ad	un	massimo	di	10	punti:
voto di diploma			fino	a	6/10:	0	punti;
voto di diploma		tra	7	e	8/10:	2	punti;
voto di diploma			di		9/10:	4	punti;
voto di diploma			di		10/10:	8	punti;
voto di diploma		di	10	e	lode/10:	10	punti.
g) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:							
voto medio minore		o	uguale	a	6,99/10:	0	punti;
voto medio		tra	7	e	7,99/10:	2	punti;
voto medio		tra	8	e	8,99/10:	4	punti;
voto medio		tra	9	e	9,99/10:	8	punti;
voto medio			10/10:			10	punti.

7. La seconda prova e' determinata dal bando e consiste in un colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al comma 3 ed e' valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni classe di abilitazione e' ammesso alla seconda prova un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla base della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Per l'indirizzo dell'arte e del disegno la seconda prova consiste in un elaborato grafico ad eccezione per le classi di concorso a cui e' possibile accedere anche con diplomi di laurea conseguiti in corsi di studio i cui ordinamenti non prevedono l'acquisizione di abilita' e competenze grafiche.

8. Vengono ammessi alla scuola per ogni classe di abilitazione i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.

9. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in piu' di una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando, per la copertura dei posti residui si procede, per ogni indirizzo della scuola, alla redazione di un'unica graduatoria. Detta graduatoria e' formata dai candidati che nelle singole classi di abilitazione comprese nell'indirizzo seguono i gia' ammessi ed e' utilizzata fino a completare il numero dei posti previsti nel bando.

Qualora nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe di abilitazione, un candidato gia' ammesso per altra classe, il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe.

## Art. 2.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalita' di trasferimento dei candidati da una scuola all'altra previa intesa tra le medesime scuole e le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identita' dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalita' in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2004

Il Ministro: Moratti

( da [www.altalex.it](http://www.altalex.it) )